

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 luglio 2023, n. 945

Approvazione del criterio per la ripartizione dei fondi di cui all'art. 18, comma 1 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante "Norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita", integrato dall'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid -19, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O. "Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali", e confermata dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

VISTI:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 nr. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 118/2011", recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- l'art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- la Legge Regionale n. 32 del 29/12/2022, "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (Legge di Stabilità Regionale 2023)";
- la Legge Regionale n. 33 del 29/12/2022, "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 27 del 24/01/2023, "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione".

Premesso che:

- l'art. 18, comma 1 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante "Norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita", al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 della medesima legge, ha istituito, presso il Ministero della Salute un "Fondo per le tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita – PMA";
- il Fondo è ripartito tra le Regioni, con esclusione delle Province Autonome di Trento e di Bolzano in ragione di quanto previsto dall'art.1, comma 3 del D.Lgs. 19 Novembre 2010, n. 252 e dall'art. 2, comma 109 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di criteri determinati con Decreto del Ministro della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Visto:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" che, in corrispondenza delle prestazioni relative alla procreazione medicalmente assistita, all'allegato 4D, note n. 13 e n. 14, ne prevede l'erogabilità fino al compimento del quarantaseiesimo anno di età;
- l'art. 1, comma 450, primo periodo, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale stabilisce che "...al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il Decreto del Ministro della salute di cui al comma 451, alle coppie con infertilità e sterilità per consentire l'accesso alle prestazioni di cura e diagnosi dell'infertilità e della sterilità, la dotazione del Fondo per le tecniche di PMA, di cui all'art. 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".

Preso atto che:

- Con DECRETO 5 agosto 2021 "Attuazione dell'articolo 1, commi 450-451, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la definizione del contributo per l'accesso a prestazioni di cura e diagnosi dell'infertilità e della sterilità e la ripartizione dell'importo di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita" è stato stabilito, tra l'altro, quanto segue:

"Art. 1

1. Per l'anno 2021, l'importo di 5 milioni di euro previsto dal comma 450 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'incremento del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), e' ripartito tra le regioni, secondo il prospetto allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. La ripartizione di cui al comma 1 e' effettuata in applicazione dei seguenti criteri:

criterio I: il 70% delle risorse in proporzione al numero di donne residenti ricomprese nella classe di eta' tra i 18 ed i 46 anni (sulla base dei dati ISTAT ultimi disponibili riferiti al 1° gennaio 2020); criterio II: il 30% delle risorse in proporzione al numero di donne residenti ricomprese nella fascia di eta' tra i 18 ed i 46 anni (sulla base dei dati ISTAT ultimi disponibili riferiti al 1° gennaio 2020), ponderato sulla base di un coefficiente costituito dal rapporto tra il numero dei cicli di PMA erogati nel 2019 dalle strutture pubbliche o private accreditate per milione di donne residenti in Italia ricomprese nella classe di eta' tra i 18 ed i 46 anni e il numero di cicli di PMA erogati nel 2019 dalle strutture pubbliche o private accreditate per milione di donne nella medesima classe di eta' e residenti nelle singole regioni, maggiorati di un valore costante pari a 1.000. Il coefficiente di ponderazione e' dunque calcolato secondo tale formula:

Tale fattore di ponderazione, che restituisce un valore maggiore nelle regioni in cui vengono eseguiti meno cicli di PMA per milione di donne appartenenti alla classe di eta' 18-46 anni dalle strutture pubbliche o private accreditate e un valore minore nelle regioni in cui vengono eseguiti piu' cicli di PMA per milione di donne nella medesima classe di eta', consente quindi di assegnare un finanziamento maggiore alle regioni ove l'offerta di PMA e' minore, nel rispetto di quanto previsto dalla norma di riferimento, tenendo conto anche delle regioni nelle quali non vengono eseguiti cicli di PMA in centri pubblici o privati accreditati per mancanza di offerta a carico del Servizio sanitario nazionale.

3. Le risorse per l'incremento del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), relative agli anni 2022 e 2023 saranno ripartite applicando i medesimi criteri indicati nel comma 2, aggiornando la popolazione sulla base degli ultimi dati disponibili ISTAT e il numero dei cicli erogati di PMA per milione di donne appartenenti alla sopra citata classe di eta' e residenti nelle singole regioni sulla base degli ultimi dati disponibili rilevati dal Registro della procreazione medicalmente assistita istituito presso l'Istituto superiore di sanita'.

4. Alla erogazione delle somme si procedera' con separati provvedimenti a valere sulle somme stanziare sul pertinente capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero della salute per gli anni 2021, 2022 e 2023, con esclusione delle Province autonome di Trento e di Bolzano in ragione di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e dall'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 2

1. Le regioni sono tenute ad utilizzare l'intero importo loro spettante, per offrire, attraverso le strutture dei propri servizi sanitari regionali o le strutture private accreditate operanti sul proprio territorio, alle coppie che ne facciano richiesta, le prestazioni di cura e diagnosi della infertilità e della sterilità, ivi comprese le prestazioni di Procreazione medicalmente assistita.

Qualora vi siano regioni ove le strutture dei rispettivi servizi sanitari regionali non siano in grado di offrire tali prestazioni, le stesse potranno essere erogate presso strutture pubbliche o private accreditate presso altre regioni in regime di mobilità sulla base di specifici accordi.

2. L'onere sostenuto dai servizi sanitari regionali, a valere sulle somme assegnate come indicato all'art.

1 del presente decreto, deve corrispondere esclusivamente al costo sostenuto per i fattori produttivi impiegati per l'erogazione delle prestazioni erogate in regime ambulatoriale, debitamente rendicontato dalle strutture eroganti, nel caso di prestazioni erogate da strutture pubbliche che insistano nel territorio della regione a favore di cittadini residenti nella regione medesima. Per quanto riguarda le prestazioni erogate da strutture private accreditate e in mobilità, le modalità di remunerazione andranno, nel primo caso, definite negli accordi di fornitura con le strutture private accreditate regionali e, nel secondo caso, negli accordi di cui al comma 1. Tale definizione dovrà sempre partire dalla quantificazione dei costi per le prestazioni erogate da strutture pubbliche regionali”.

Preso atto:

- del parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sullo schema del Decreto del Ministro della Salute Rep. Atti n. 127/CSR del 4 agosto 2021, per la definizione del contributo e la ripartizione dell'importo a valere sul Fondo per le tecniche di PMA;
- che il comma 1, art. 1 del Decreto del Ministro della Salute del 5 agosto 2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 244 del 12 ottobre 2021, stabilisce che la ripartizione del “Fondo per le tecniche di PMA”, integrato secondo quanto previsto dal comma 450 dell'art. 1 della legge 30 Dicembre 2020, n. 178, è effettuata tra le Regioni, secondo quanto dettagliato nel prospetto “Allegato A”, facente parte integrante del medesimo atto secondo quanto contenuto nell'allegato sopracitato, alla Regione Puglia è stato attribuito per l'anno 2021 l'8,7% dell'importo totale, per un ammontare di € 420.977,13;
- che con decreto del 25 novembre 2022 del Ministero della Salute è stato stabilito quanto segue: “E' autorizzato l'impegno di euro 4.923.589,90 (QUATTROMILIONINOVECENTOVENTITRE-MILACINQUECENTOOTTANTANOVE/90) ed il contestuale pagamento a valere sul capitolo 2440 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 2022, quale ripartizione del “Fondo per le tecniche di procreazione assistita” di cui all'articolo 18 della legge 19 febbraio 2004 n. 40”, da attribuirsi alle regioni secondo la seguente tabella allegata (Allegato 1) parte integrante del presente decreto”. Con il citato Decreto è stato assegnato alla Regione Puglia un finanziamento parti ad € 433.056,65= per l'anno 2022.

Considerata l'intesa, ai sensi dell'articolo 8-sexies, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sullo schema di decreto concernente la definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica (Rep. atti n. 94 /CSR del 19 aprile 2023), che ha previsto, tra l'altro, la tariffazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, riconducibili alla PMA, ma prevedendone l'attuazione a far data dall'1/01/2024.

Pertanto, nelle more dell'entrata in vigore dell'aggiornamento del Nomenclatore della specialistica ambulatoriale, che ricomprende anche le prestazioni di PMA, si ritiene necessario ripartire le risorse di cui ai Decreti del Ministro della Salute del 5 agosto 2021 e del 25 novembre 2022, sulla base della percentuale della residenza delle donne che hanno partorito negli anni 2021 e 2022 da assegnarsi secondo i criteri dell'allora vigente art. 22 della L.R. n. 45/2013, come di seguito riportato:

	ANNO 2021	% residenza donne parti anno 2021
FINANZIAMENTO MINISTERIALE	420.977,13	
ASL BA	135.346,41 €	32%
ASL BR	38.929,07 €	9%
ASL BT	45.719,02 €	11%
ASL FG	65.636,22 €	16%

ASL LE	77.858,14 €	18%
ASL TA	57.488,27 €	14%
	420.977,13 €	100%

	ANNO 2022	% residenza donne parti anno 2022
FINANZIAMENTO MINISTERIALE	433.056,65	
ASL BA	140.174,82 €	32%
ASL BR	41.773,95 €	10%
ASL BT	45.023,04 €	10%
ASL FG	68.230,79 €	16%
ASL LE	79.834,67 €	18%
ASL TA	58.019,38 €	13%
TOTALE	433.056,65 €	100%

	ANNO 2021	ANNO 2022	TOTALE
FINANZIAMENTO MINISTERIALE	420.977,13 €	433.056,65 €	854.033,78 €

AZIENDA	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO		TOTALE
ASL BA	135.346,41 €	140.174,82 €	275.521,23 €
ASL BR	38.929,07 €	41.773,95 €	80.703,02 €
ASL BT	45.719,02 €	45.023,04 €	90.742,06 €
ASL FG	65.636,22 €	68.230,79 €	133.867,01 €
ASL LE	77.858,14 €	79.834,67 €	157.692,80 €
ASL TA	57.488,27 €	58.019,38 €	115.507,65 €
TOTALE ASSEGNAZIONE	420.977,13 €	433.056,65 €	854.033,78 €

Il finanziamento potrà essere erogato sulla base dei criteri secondo i criteri dell'allora vigente art. 22 della L.R. n. 45/2013 in via prioritaria per le prestazioni erogate negli anni di riferimento -2021 e 2022, previa presentazione di puntuale rendicontazione delle spese sanitari sostenute, documentate da apposite fatture. Il finanziamento potrà essere utilizzato a rimborso di istanze presentate negli anni 2021 e 2022 non ancora evase. Qualora dovessero residuare risorse, rispetto a quanto stanziato, le stesse potranno essere utilizzate anche a finanziamento delle procedure di PMA che si concretizzeranno nel 2023.

Considerata l'età della donna di 46 anni (fino al compimento 47 anni), Il contributo potrà essere concesso secondo i seguenti criteri:

- nella misura di 400 euro per ciascun percorso di PMA che si avvalga di tecniche di I livello;
- nella misura di 1000 euro per ciascun percorso di PMA che si avvalga di tecniche di II e III livello, e comunque nella misura massima di due percorsi per coppia;
- il cui nucleo familiare abbia un Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità al momento della domanda di accesso al contributo non superiore a 15 mila euro.

Le Aziende Sanitarie dovranno procedere al riconoscimento del contributo secondo una procedura centralizzata presso la Direzione Sanitaria della ASL, al fine di non creare nocumento alle coppie. A tal proposito le Direzioni Strategiche delle Aziende Sanitarie dovranno fornire puntuale comunicazione alle coppie, anche

attraverso il sito istituzionale aziendale, descrivendo puntualmente la procedura da seguire per l'ottenimento del contributo.

Le Aziende Sanitarie potranno ottenere il riconoscimento della quota di finanziamento assegnato, previa presentazione di apposita rendicontazione e, comunque, nei limiti della quota ripartita.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n.302 del 07/03/2022. L'impatto di genere stimato è: diretto indiretto neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

Le risorse ripartite in favore della AA.SS.LL. con il presente provvedimento, pari complessivamente ad euro 854.033,78, trovano copertura a valere sulle risorse già stanziata ed impegnata nel corso degli e.f. 2021 e 2022 sul capitolo di spesa del bilancio regionale U0712067 (Declaratoria: SPESE PER FAVORIRE L'ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA ART. 18 L. 40/2004; Missione 13; Programma 1; Titolo 1; Macroaggregato 4).

In particolare:

- le risorse ripartite per l'anno 2021, pari ad euro 420.977,13, trovano copertura sull'impegno di spesa nr. 3021080344, assunto con d.d. 168/2021/587;
- le risorse ripartite per l'anno 2022, pari ad euro 433.056,65, trovano copertura sull'impegno di spesa nr. 3022081651, assunto con d.d. 168/2022/832.

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi della L.R. 7/1997, art. 4, comma 4, lettere a) e d), propone alla Giunta Regionale:

1. di prendere atto dell'allegato A – Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire, nelle more dell'entrata in vigore dell'aggiornamento del Nomenclatore della specialistica ambulatoriale, che ricomprende anche le prestazioni di PMA, la ripartizione delle risorse di cui ai Decreti del Ministro della Salute del 5 agosto 2021 e del 25 novembre 2022, sulla base della percentuale della residenza delle donne che hanno partorito negli anni 2021 e 2022 da assegnarsi secondo i criteri dell'allora vigente art. 22 della L.R. n. 45/2013, come di seguito riportato:

	ANNO 2021	% residenza donne parti anno 2021
FINANZIAMENTO MINISTERIALE	420.977,13	

ASL BA	135.346,41 €	32%
ASL BR	38.929,07 €	9%
ASL BT	45.719,02 €	11%
ASL FG	65.636,22 €	16%
ASL LE	77.858,14 €	18%
ASL TA	57.488,27 €	14%
	420.977,13 €	100%

	ANNO 2022	% residenza donne parti anno 2022
FINANZIAMENTO MINISTERIALE	433.056,65	
ASL BA	140.174,82 €	32%
ASL BR	41.773,95 €	10%
ASL BT	45.023,04 €	10%
ASL FG	68.230,79 €	16%
ASL LE	79.834,67 €	18%
ASL TA	58.019,38 €	13%
TOTALE	433.056,65 €	100%

	ANNO 2021	ANNO 2022	TOTALE
FINANZIAMENTO MINISTERIALE	420.977,13 €	433.056,65 €	854.033,78 €

AZIENDA	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO		TOTALE
ASL BA	135.346,41 €	140.174,82 €	275.521,23 €
ASL BR	38.929,07 €	41.773,95 €	80.703,02 €
ASL BT	45.719,02 €	45.023,04 €	90.742,06 €
ASL FG	65.636,22 €	68.230,79 €	133.867,01 €
ASL LE	77.858,14 €	79.834,67 €	157.692,80 €
ASL TA	57.488,27 €	58.019,38 €	115.507,65 €
TOTALE ASSEGNAZIONE	420.977,13 €	433.056,65 €	854.033,78 €

3. di stabilire che il finanziamento potrà essere erogato sulla base dei criteri secondo i criteri dell'allora vigente art. 22 della L.R. n. 45/2013 in via prioritaria per le prestazioni erogate negli anni di riferimento -2021 e 2022, previa presentazione di puntuale rendicontazione delle spese sanitarie sostenute, documentate da apposite fatture. Il finanziamento potrà essere utilizzato a rimborso di istanze presentate negli anni 2021 e 2022 non ancora evase. Qualora dovessero residuare risorse, rispetto a quanto stanziato, le stesse potranno essere utilizzate anche a finanziamento delle procedure di PMA che si concretizzeranno nel 2023;
4. di stabilire che, considerata l'età della donna di 46 anni (fino al compimento 47 anni, purchè la procedura sia iniziata a 46 anni), il contributo potrà essere concesso secondo i seguenti criteri:
- nella misura di 400 euro per ciascun percorso di PMA che si avvalga di tecniche di I livello;
 - nella misura di 1000 euro per ciascun percorso di PMA che si avvalga di tecniche di II e III livello, e comunque nella misura massima di due percorsi per coppia;
 - il cui nucleo familiare abbia un Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità al momento della domanda di accesso al contributo non superiore a 15 mila euro.

5. di stabilire che le Aziende Sanitarie dovranno procedere al riconoscimento del contributo secondo una procedura centralizzata presso la Direzione Sanitaria della ASL, al fine di non creare nocumeto alle coppie. A tal proposito le Direzioni Strategiche delle Aziende Sanitarie dovranno fornire puntuale comunicazione alle coppie, anche attraverso il sito istituzionale aziendale, descrivendo puntualmente la procedura da seguire per l'ottenimento del contributo;
6. di stabilire che le Aziende Sanitarie potranno ottenere il riconoscimento della quota di finanziamento assegnato, previa presentazione di apposita rendicontazione e, comunque, nei limiti della quota ripartita;
7. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., Aziende Ospedaliere e IRCCS pubblici nonché ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile della P.O.: **Angela CAPOZZI**

La Dirigente del Servizio: **Antonella CAROLI**

Il Dirigente della Sezione: **Mauro NICASTRO**

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n.22/2021

Il Direttore di Dipartimento Promozione della Salute,
e del Benessere Animale: **Vito MONTANARO**

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19: **Rocco PALESE**

Parere di Regolarità Contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria Regina Stolfa
--

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dalla Responsabile della P.O. "Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali, dalla Dirigente del

Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell'allegato A – Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire, nelle more dell'entrata in vigore dell'aggiornamento del Nomenclatore della specialistica ambulatoriale, che ricomprende anche le prestazioni di PMA, la ripartizione delle risorse di cui ai Decreti del Ministro della Salute del 5 agosto 2021 e del 25 novembre 2022, sulla base della percentuale della residenza delle donne che hanno partorito negli anni 2021 e 2022 da assegnarsi secondo i criteri dell'allora vigente art. 22 della L.R. n. 45/2013, come di seguito riportato:

	ANNO 2021	% residenza donne parti anno 2021
FINANZIAMENTO MINISTERIALE	420.977,13	
ASL BA	135.346,41 €	32%
ASL BR	38.929,07 €	9%
ASL BT	45.719,02 €	11%
ASL FG	65.636,22 €	16%
ASL LE	77.858,14 €	18%
ASL TA	57.488,27 €	14%
	420.977,13 €	100%

	ANNO 2022	% residenza donne parti anno 2022
FINANZIAMENTO MINISTERIALE	433.056,65	
ASL BA	140.174,82 €	32%
ASL BR	41.773,95 €	10%
ASL BT	45.023,04 €	10%
ASL FG	68.230,79 €	16%
ASL LE	79.834,67 €	18%
ASL TA	58.019,38 €	13%
TOTALE	433.056,65 €	100%

	ANNO 2021	ANNO 2022	TOTALE
FINANZIAMENTO MINISTERIALE	420.977,13 €	433.056,65 €	854.033,78 €

AZIENDA	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO		TOTALE
ASL BA	135.346,41 €	140.174,82 €	275.521,23 €
ASL BR	38.929,07 €	41.773,95 €	80.703,02 €
ASL BT	45.719,02 €	45.023,04 €	90.742,06 €
ASL FG	65.636,22 €	68.230,79 €	133.867,01 €
ASL LE	77.858,14 €	79.834,67 €	157.692,80 €
ASL TA	57.488,27 €	58.019,38 €	115.507,65 €
TOTALE ASSEGNAZIONE	420.977,13 €	433.056,65 €	854.033,78 €

3. di stabilire che il finanziamento potrà essere erogato sulla base dei criteri secondo i criteri dell'allora vigente art. 22 della L.R. n. 45/2013 in via prioritaria per le prestazioni erogate negli anni di riferimento -2021 e 2022, previa presentazione di puntuale rendicontazione delle spese sanitarie sostenute, documentate da apposite fatture. Il finanziamento potrà essere utilizzato a rimborso di istanze presentate negli anni 2021 e 2022 non ancora evase. Qualora dovessero residuare risorse, rispetto a quanto stanziato, le stesse potranno essere utilizzate anche a finanziamento delle procedure di PMA che si concretizzeranno nel 2023;
4. di stabilire che, considerata l'età della donna di 46 anni (fino al compimento 47 anni, purchè la procedura sia iniziata a 46 anni), il contributo potrà essere concesso secondo i seguenti criteri:
 - a) nella misura di 400 euro per ciascun percorso di PMA che si avvalga di tecniche di I livello;
 - b) nella misura di 1000 euro per ciascun percorso di PMA che si avvalga di tecniche di II e III livello, e comunque nella misura massima di due percorsi per coppia;
 - c) il cui nucleo familiare abbia un Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità al momento della domanda di accesso al contributo non superiore a 15 mila euro.
5. di stabilire che le Aziende Sanitarie dovranno procedere al riconoscimento del contributo secondo una procedura centralizzata presso la Direzione Sanitaria della ASL, al fine di non creare nocumento alle coppie. A tal proposito le Direzioni Strategiche delle Aziende Sanitarie dovranno fornire puntuale comunicazione alle coppie, anche attraverso il sito istituzionale aziendale, descrivendo puntualmente la procedura da seguire per l'ottenimento del contributo;
6. di stabilire che le Aziende Sanitarie potranno ottenere il riconoscimento della quota di finanziamento assegnato, previa presentazione di apposita rendicontazione e, comunque, nei limiti della quota ripartita;
7. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., Aziende Ospedaliere e IRCCS pubblici nonché ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

RAFFAELE PIEMONTESE

ALLEGATO A**PARERE TECNICO**

Con l'art. 18, comma 1 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante "Norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita", al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 della medesima legge, è stato istituito, presso il Ministero della Salute un "Fondo per le tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita – PMA";

Il Fondo è ripartito tra le Regioni, con esclusione delle Province Autonome di Trento e di Bolzano in ragione di quanto previsto dall'art.1, comma 3 del D.Lgs. 19 Novembre 2010, n. 252 e dall'art. 2, comma 109 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di criteri determinati con Decreto del Ministro della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Con DECRETO 5 agosto 2021 "Attuazione dell'articolo 1, commi 450-451, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la definizione del contributo per l'accesso a prestazioni di cura e diagnosi dell'infertilità e della sterilità è stata stabilita la ripartizione dell'importo di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita"

Il comma 1, art. 1 del Decreto del Ministro della Salute del 5 agosto 2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 244 del 12 ottobre 2021, stabilisce che la ripartizione del "Fondo per le tecniche di PMA", integrato secondo quanto previsto dal comma 450 dell'art. 1 della legge 30 Dicembre 2020, n. 178, è effettuata tra le Regioni, secondo quanto dettagliato nel prospetto "Allegato A", facente parte integrante del medesimo atto secondo quanto contenuto nell'allegato sopracitato, alla Regione Puglia è stato attribuito per l'anno 2021 l'8,7% dell'importo totale, per un ammontare di € 420.977,13;

Con decreto del 25 novembre 2022 del Ministero della Salute è stato stabilito quanto segue: *"E' autorizzato l'impegno di euro 4.923.589,90 (QUATTROMILIONINOVECENTOVENTITRE-MILACINQUECENTOOTTANTANOVE/90) ed il contestuale pagamento a valere sul capitolo 2440 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 2022, quale ripartizione del "Fondo per le tecniche di procreazione assistita" di cui all'articolo 18 della legge 19 febbraio 2004 n. 40", da attribuirsi alle regioni secondo la seguente tabella allegata (Allegato 1) parte integrante del presente decreto"*. Con il citato Decreto è stato assegnato alla Regione Puglia un finanziamento parti ad € 433.056,65= per l'anno 2022.

La spesa rientra nello specifico finanziamento vincolato di cui al cap. sul capitolo di spesa del bilancio regionale U0712067 (Declaratoria: SPESE PER FAVORIRE L'ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA ART. 18 L. 40/2004; Missione 13; Programma 1; Titolo 1; Macroaggregato 4).

In particolare:

- le risorse ripartite per l'anno 2021, pari ad euro 420.977,13, trovano copertura sull'impegno di spesa nr. 3021080344, assunto con d.d. 168/2021/587;

- le risorse ripartite per l'anno 2022, pari ad euro 433.056,65, trovano copertura sull'impegno di spesa nr. 3022081651, assunto con d.d. 168/2022/832

**LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA
SUL FONDO SANITARIO REGIONALE** SI NO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROPONENTE



Mauro
Nicastro
28.06.2023
16:24:31
GMT+01:00



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
SGO	DEL	2023	66	30.06.2023

APPROVAZIONE DEL CRITERIO PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE 19 FEBBRAIO 2004, N. 40 RECANTE "NORME IN MATERIA DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA", INTEGRATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178

VISTO SI PRENDE ATTO

ANNOTAZIONE:

 Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 03/07/2023 11:52
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento
PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

